

## N. C.P. 18/2018 Sovraindebitamenti



### TRIBUNALE DI LIVORNO

Il Giudice dott. Franco Pastorelli,

nella procedura di sovraindebitamento 18/2018 C.P. di **ANTONIELLO SIMONA**, assistita dall'avv. Andrea Lucchesi;

rilevato che, come chiarito da detto professionista nella nota depositata il 3.7.2018, la domanda deve essere qualificata come richiesta di liquidazione dei beni ex art 14 ter della l. 3/2012;

letti gli atti, ritenuta la propria competenza ex art. 14 ter comma 2° e 9, comma 1,

osserva:

- Il soggetto richiedente è persona fisica in stato di sovraindebitamento ex art. 6, co. 2 L. 3/2012 e la domanda appare fornita del corredo documentale di cui all'art. 9 commi 2 e 3 e dell'inventario ex art. 14-ter comma 3;
- è stata allegata una relazione particolareggiata dell'organismo di composizione della crisi (dott. Riccardo Vitti) contenente l'indicazione delle cause dell'indebitamento e della diligenza impiegata dal debitore (persona fisica) nell'assumere volontariamente le obbligazioni, l'esposizione delle ragioni dell'incapacità del debitore (persona fisica) di adempiere le obbligazioni assunte, il resoconto della solvibilità del debitore (persona fisica) negli ultimi cinque anni; l'indicazione dell'inesistenza di atti del debitore impugnati dai creditori; il giudizio positivamente espresso sulla completezza e attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda;
- la relazione dell'OCC è completa, esaustiva;
- non si ravvisano, alla luce di quanto attestato dall'OCC, atti di frode compiuti nel quinquennio antecedente, né sussistono condizioni di inammissibilità ex art. 7, c .2 lett. A e B;
- ricorrono, pertanto, i presupposti per dichiarare aperta la procedura di liquidazione e provvedere ai sensi dell'art. 14-quinquies, co.2, con nomina del liquidatore in persona di un professionista in possesso dei requisiti di cui all'art 28 del regio decreto 16 marzo 1942, n.267;
- nella procedura ex art. 14 ter l. 3/2012 tutti i beni del debitore esclusi quelli di cui a comma 6, sono oggetto di liquidazione;

**P.Q.M.**

Il giudice, visti gli artt. 14-ter e 14-quinquies l. 3/2012 dichiara aperta la procedura di liquidazione dei beni di **ANTONIELLO SIMONA**, nata a Livorno il 6.4.1969 e ivi residente via del Fagiano 33.



- a) nomina liquidatore il dott. Giuseppe Santarsiero di Livorno;
- b) dispone che non possono, sotto pena di nullità, essere iniziate o proseguite azioni cautelari o esecutive né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio oggetto di liquidazione da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore fino all'emanazione del provvedimento di chiusura della procedura in quanto il provvedimento di omologazione non è previsto per la procedura di liquidazione (cfr. Trib Verona 07 Luglio 2016) e così pertanto dovendo interpretarsi il disposto dell'art 14 *quinquies* comma 2 lett. b) della citata legge;
- c) dispone che la domanda e il presente decreto siano pubblicati sul sito internet del Tribunale di Livorno;
- d) ordina la trascrizione del decreto nei modi di legge a cura del liquidatore;
- e) ordina il rilascio al liquidatore di tutti i beni mobili ed immobili compresi nel patrimonio da liquidare;
- f) fissa i limiti di cui all'art 14-ter, comma 56 lettera b), escludendo dalla liquidazione, oltre i beni di cui all'art. 14-ter comma 6, la somma di € 800,00 mensile derivante dalla attività di lavoro dipendente di ANTONIELLO SIMONA;
- g) dispone che il liquidatore relazioni ogni sei mesi l'OCC ed il Giudice sull'attività liquidativa svolta.

Il presente decreto deve intendersi equiparato all'atto di pignoramento

Si comunichi.

Livorno, 6 luglio 2018

IL GIUDICE  
dott. Franco Pastorelli

